

DECRETO 21 marzo 1997, n. 158

G.U. 14 GIUGNO 1997

Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale ;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;

Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 del 23 ottobre 1996 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto del presente regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali).

2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.

3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso

alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

Art. 2.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Essi sono indetti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi, le lauree ammesse per ciascuna sede, la data d'inizio delle prove.

2. Le sedi sono prescelte fra le città che ospitano la facoltà di agraria.

Le lauree ammesse nelle diverse sedi, fra quelle elencate all'articolo del presente regolamento, corrispondono a quelle conferite dalle rispettive facoltà di agraria purché i relativi corsi di laurea siano attivati da oltre cinque anni.

3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in una qualsiasi delle sedi in cui svolgono le prove corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto.

4. Il candidato che non si presenti all'inizio delle prove o in una delle scadenze fissate dalla commissione perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.

5. Il candidato che si ritira durante le prove d'esame è considerato respinto.

Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da:

un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;

una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni.

2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.

3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive.

4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la

conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale.

5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.

6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.

7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1997

(Seguono le firme)